

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-779 del 11/02/2026 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MUGNAZZOLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per deposito agricolo a servizio dell'azienda sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Calboli n. 13. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-810 del 11/02/2026 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | Michele Maltoni |

Questo giorno undici FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MUGNAZZOLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per deposito agricolo a servizio dell'azienda sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Calboli n. 13.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", in base alla quale, a far data dal 01 gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale mediante ARPAE;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di

Scarichi

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Terza;
- Delibera di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- L. 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Rocca San Casciano in data 14/11/2025, acquisita al Prot. Com.le 6336 e da Arpae al PG/2025/211140, da **MUGNAZZOLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Calboli n. 13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per deposito agricolo a servizio dell'azienda sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Calboli n. 13, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - di competenza comunale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Vista la nota Prot. Com.le 20065 del 31/12/2025, acquisita da Arpae al PG/2026/50, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ha richiesto la presentazione della SCHEDA E "impatto acustico";

Vista la documentazione integrativa presentata acquisita da Arpae al PG/2026/3849 del 12/01/2026;

Dato atto con nota Prot. Com.le 759 del 06/02/2026 il Comune di Rocca San Casciano in relazione all'Impatto acustico ha preso atto di quanto dichiarato dal richiedente nella scheda E Impatto Acustico, che trattasi di attività a bassa rumorosità che non necessita di documentazione di impatto acustico e visto il parere favorevole rilasciato da Arpae ST in merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali, ha espresso il nulla osta di competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche in riferimento allo scarico di acque reflue domestiche, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 10/02/2026;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MUGNAZZOLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Rocca San Casciano;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Rocca San Casciano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Michele Maltoni non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dalla Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MUGNAZZOLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F./P.IVA 04656900406) con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Calboli n. 13, per deposito agricolo a servizio dell'azienda sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Calboli n. 13.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - di competenza comunale;**
 - **Impatto acustico - di competenza comunale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Rocca San Casciano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Rocca San Casciano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaè;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaè.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Rocca San Casciano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

CARATTERISTICHE

| | |
|--|---|
| Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | Via Calboli n. 13, Rocca San Casciano |
| Destinazione d'uso dell'insediamento | Azienda Agricola |
| Classificazione dello scarico | acque reflue domestiche |
| Potenzialità dell'insediamento (abitanti equivalenti) | Abitanti equivalenti totali n. 2 |
| Ricettore di scarico | Fosso stradale di Via Calboli |
| Sistemi di trattamento prima dello scarico | Degrassatore da 340 lt Fossa Imhoff da 3 A.E. Comparto di sedimentazione: 368 lt Comparto di digestione: 712 lt Filtro batterico anaerobico da 2,34 m3 Altezza massa filtrante: 1,33 m |

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
3. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
5. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.